

D.03

LIBER TERTIUS

D.03.IV QUOD CUIUSCUMQUE UNIVERSITATIS NOMINE VEL CONTRA EAM AGATUR

D.03.IV.1 GAIUS libro tertio ad edictum provinciale. Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt.

D.03.IV.1.1 Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.

D.03.IV.1.2 Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit possideri et, si admoniti non excitentur ad sui defensionem, venire se iussurum proconsul ait. et quidem non esse actorem vel syndicum tunc quoque

D.03

LIBRO TERZO

D.03.IV QUANTO AL FATTO CHE SI AGISCA IN NOME DI UNA QUALSIASI COLLETTIVITÀ

D.03.IV.1 GAIO, nel libro terzo All'editto provinciale. Non è concesso a tutti senza distinzione costituire un'associazione, un collegio o un siffatto corpo: infatti, questa materia è regolata con limitazioni sia da leggi sia da senatoconsulti sia da costituzioni imperiali. Tali corpi sono stati consentiti per ben pochi scopi: come, ad esempio, è stato permesso di costituirsi in corpo ai soci <che riscuotono> le imposte del vettigale pubblico o <sfruttano> le miniere di oro e di argento, o le saline. Parimenti, vi sono a Roma determinati collegi, l'esistenza dei quali come corpi è stata confermata da senatoconsulti e costituzioni imperiali: come quelli dei mugnai e certi altri <simili>, e dei trasportatori marittimi, che si trovano anche nelle province.

D.03.IV.1.1 Coloro, poi, ai quali è stato permesso di costituirsi in un corpo sulla base di un collegio o di una associazione o di qualche cosa d'altro di tal genere, hanno come proprio connotato, sull'esempio della comunità pubblica, di avere beni comuni, una cassa comune ed un delegato o sindaco, per mezzo del quale, come nella comunità pubblica, venga attuato e fatto tutto ciò che occorre attuare e fare in comune.

D.03.IV.1.2 E a questo proposito, il proconsole afferma <nell'editto> che, se nessuno assume la difesa processuale <dei membri di tali corpi per pretese che riguardano questi ultimi>, ordinerà l'immissione nel possesso e, se, nonostante avvertiti, non si affrettino ad

intellegimus, cum is absit aut valetudine impediatur aut inhabilis sit ad agendum.

D.03.IV.1.3 Et si extraneus defendere velit universitatem, permittit proconsul, sicut in privatorum defensionibus observatur, quia eo modo melior condicio universitatis fit.

D.03.IV.2 ULPIANUS *libro octavo ad edictum*. Si municipes vel aliqua universitas ad agendum det actorem, non erit dicendum quasi a pluribus datum sic haberi: hic enim pro re publica vel universitate intervenit, non pro singulis.

D.03.IV.3 IDEM *libro nono ad edictum*. Nulli permittitur nomine civitatis vel curiae experiri nisi ei, cui lex permittit, aut lege cessante ordo dedit, cum duae partes adessent aut amplius quam duae.

D.03.IV.4 PAULUS *libro nono ad edictum*. Plane ut duae partes decurionum adfuerint, is quoque quem decernent numerari potest.

D.03.IV.5 ULPIANUS *libro octavo ad edictum*. Illud notandum Pomponius ait, quod et patris suffragium filio proderit et filii patri,

assumerne la difesa, la messa in vendita di ciò che hanno in comune fra loro. E intendiamo certo che non vi sia <la mancata assunzione della difesa, di cui si è detto, da parte del> delegato o sindaco, anche quando egli sia assente, o impedito da malattia, o inabile ad agire.

D.03.IV.1.3 E se un estraneo voglia assumere la difesa della collettività, il proconsole lo permette, così come si osserva nella difesa dei privati, poiché in tal modo si rende migliore la condizione della collettività.

D.03.IV.2 ULPIANO, *nel libro ottavo All'editto*. Se i cittadini di un municipio o se qualche collettività nominino un delegato per agire in giudizio, non dovrà dirsi che è da considerare come se sia stato nominato da più persone: questi, infatti, interviene per la comunità pubblica o per la collettività, non per i singoli.

D.03.IV.3 Lo stesso <ULPIANO>, *nel libro nono All'editto*. A nessuno si permette di esperire un'azione in nome di una città o di un consiglio municipale, se non a colui al quale lo permette la legge, o, mancando quest'ultima, a colui che sia stato nominato dal consiglio <dei decurioni>, essendo presenti due terzi o più <dei suoi componenti>.

D.03.IV.4 PAOLO, *nel libro nono All'editto*. Chiaramente, per stabilire se siano stati presenti due terzi dei decurioni, si può contare anche colui che, votando, sceglieranno.

D.03.IV.5 ULPIANO, *nel libro ottavo All'editto*. Pomponio afferma che va osservato che anche il voto del padre gioverà al figlio e quello del figlio al padre,

D.03.IV.6 PAULUS *libro nono ad edictum*. item eorum, qui in eiusdem potestate sunt: quasi decurio enim hoc dedit, non quasi domestica persona. quod et in honorum petitione erit servandum, nisi lex municipii vel perpetua consuetudo prohibeat.

D.03.IV.6.1 Si decuriones decreverunt actionem per eum movendam quem duumviri elegerint, is videtur ab ordine electus et ideo experiri potest: parvi enim refert, ipse ordo elegerit an is cui ordo negotium dedit. sed si ita decreverint, ut quaecumque incidisset controversia, eius petendae negotium Titius haberet, ipso iure id decretum nullius momenti esse, quia non possit videri de ea re, quae adhuc in controversia non sit, decreto datam persecutionem. sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum locorum consuetudinem explicari.

D.03.IV.6.2 Quid si actor datus postea decreto decurionum prohibitus sit, an exceptio ei noceat? et puto sic hoc accipiendum, ut ei permissa videatur, cui et permissa durat.

D.03.IV.6.3 Actor universitatis si agat, compellitur etiam defendere, non autem compellitur cavere de rato. sed interdum si de decreto dubitetur, puto interponendam et de rato cautionem. actor itaque iste procuratoris partibus fungitur et iudicati actio ei ex

D.03.IV.6 PAOLO, *nel libro nono All'editto*. parimenti <gioverà> il voto di coloro che sono sotto la potestà dello stesso <padre di famiglia>: infatti, ha dato il voto come decurione, non come persona di casa. Il che dovrà osservarsi anche nella richiesta di cariche magistratuali, a meno che non lo proibisca la legge del municipio o una consuetudine ininterrotta.

D.03.IV.6.1 Se i decurioni hanno decretato che un'azione debba promuoversi per mezzo di colui che sia stato scelto dai duumviri, questi si considera come scelto dal <consiglio> dei decurioni e pertanto può esperire l'azione: poco poi importa che lo abbia scelto lo stesso <consiglio> o colui al quale il <consiglio> dei decurioni ha dato <da espletare tale> incarico. Ma ove abbiano decretato nel senso che, qualunque controversia insorgesse, Tizio avesse l'incarico di agire, un tale decreto è ipso iure assolutamente privo di valore, non potendo ritenersi affidata col decreto un'azione giudiziaria relativa a qualcosa che non è ancora oggetto di controversia. Ma, oggi tutte queste attività sogliono essere esplicate per mezzo dei delegati o sindaci, secondo la consuetudine dei luoghi.

D.03.IV.6.2 Se nei confronti del delegato nominato sia successivamente intervenuta, per decreto dei decurioni, la proibizione <di agire in giudizio>, può essergli opposta con successo eccezione <di mancanza di legittimazione>? E reputo <di sì> perché questa situazione è da trattare in questo modo, che gli sia permesso di agire solo nei limiti in cui il permesso perduri.

D.03.IV.6.3 Il delegato ad agire di una collettività, se agisce, viene costretto anche ad assumerne la difesa, mentre non viene costretto a prestare garanzia che la collettività ratifichi <l'esito della lite>. Talvolta, però, se vi siano dubbi sul decreto, reputo che debba anche

edicto non datur nisi in rem suam datus sit. et constitui ei potest. ex isdem causis mutandi actoris potestas erit, ex quibus etiam procuratoris. actor etiam filius familias dari potest.

D.03.IV.7 ULPIANUS *libro decimo ad edictum.* Sicut municipum nomine actionem praetor dedit, ita et adversus eos iustissime edicendum putavit. sed et legato, qui in negotium publicum sumptum fecit, potest dandam actionem in municipes.

D.03.IV.7.1 Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent.

D.03.IV.7.2 In decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant an pars maneat vel omnes immutati sint. sed si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum recesserit et stet nomen universitatis.

D.03.IV.8 IAVOLENUS *libro quinto decimo ex Cassio.* Civitates si per eos qui res earum administrant non defenduntur nec quicquam est corporale rei publicae quod possideatur, per actiones debitorum civitatis agentibus satisfieri oportet.

essere prestata la garanzia per la ratifica. Pertanto questo delegato funge da procuratore e, in base all'editto, non gli si dà l'azione da giudicato, a meno che egli non sia stato nominato nel suo proprio interesse. Con lui può anche essere fatto un accordo di debito a termine perentorio. La facoltà di cambiare il delegato della collettività vi sarà per le stesse cause per le quali si può cambiare un procuratore. Anche un figlio in potestà può essere nominato delegato.

D.03.IV.7 ULPIANO, *nel libro decimo All'editto.* Come il pretore ha concesso azione in nome dei cittadini di un municipio, così assai giustamente ha reputato di provvedere nell'editto anche contro di loro. E inoltre reputo che a favore di un <loro> delegato, che ha sostenuto spese per un affare pubblico, debba concedersi azione contro i cittadini di un municipio.

D.03.IV.7.1 Se qualcosa è dovuta alla collettività, non è dovuta ai singoli: né i singoli devono ciò che deve la collettività.

D.03.IV.7.2 Relativamente all'ordine dei decurioni o ad altre collettività, non importa se <i componenti> restino tutti gli stessi o ne resti una parte o tutti siano cambiati. Perfino se la collettività si riduce ad uno solo, si preferisce ammettere che questi possa convenire ed essere convenuto, poiché su uno solo è ricaduto il diritto di tutti e il nome della collettività sussiste.

D.03.IV.8 GIAVOLENO, *nel libro quindicesimo Da Cassio.* Se non venga assunta la difesa delle città da parte di coloro che amministrano i loro beni, né vi sia alcun bene pubblico corporale nel cui possesso venire immessi, occorre che coloro che agiscono contro la città siano soddisfatti attraverso le azioni che essa ha nei confronti dei propri debitori.

D.03.IV.9 POMPONIUS *libro tertio decimo ad Sabinum*. Si tibi cum municipibus hereditas communis erit, familiae erciscundae iudicium inter vos redditur. idemque dicendum est et in finium regundorum et aquae pluviae arcendae iudicio.

D.03.IV.9 POMPONIO, *nel libro tredicesimo A Sabino*. Se un'eredità sarà comune a te e ai cittadini di un municipio, viene concessa tra voi l'azione di divisione dell'eredità. Lo stesso deve dirsi anche per l'azione di regolamento dei confini e per quella di contenimento dell'acqua piovana.

D.03.IV.10 PAULUS *libro primo manualium*. Constitui potest actor etiam ad operis novi nuntiationem et ad stipulationes interponendas, veluti legatorum, damni infecti, iudicatum solvi, quamvis servo potius civitatis caveri debeat: sed et si actori cautum fuerit, utilis actio administratori rerum civitatis dabitur.

D.03.IV.10 PAOLO, *nel libro primo Dei manuali*. Si può costituire un delegato <della collettività> anche per la denuncia di nuova opera, o per la prestazione di stipulazioni <pretorie di garanzia>, come per i legati, per il danno temuto, per l'adempimento del giudicato sebbene la prestazione di stipulazioni <pretorie di garanzia> debba piuttosto essere fatta al servo della città: ma anche se sia stata stipulata garanzia al delegato, sarà data un'azione in via utile all'amministratore dei beni della città.